

Allegato n. 6

REGOLAMENTO dei CONSIGLI di CLASSE

Art. 1 - Composizione

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe in servizio, a tempo determinato ed indeterminato, alla data della riunione, compresi gli insegnanti di sostegno i supplenti temporanei e gli insegnanti della materia alternativa all' I.R.C., e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Per il tirocinio può essere ammessa la presenza di estranei, che non hanno diritto né di parola né di voto, con esclusione delle fasi di valutazione degli allievi o in occasione dell'assunzione di provvedimenti disciplinari. È inoltre ammessa, per la trattazione di particolari problematiche, la presenza di esperti, su invito del D.S., che non hanno diritto di voto. Inoltre fanno del Consiglio di Classe quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe. eletti dai genitori della classe: tali rappresentanti partecipano alle riunioni del Consiglio solo quando espressamente previsto, con esclusione di quelle relative alla valutazione degli allievi o nelle fasi in cui si producono documenti relativi alla valutazione dei singoli allievi, nonché durante le riunioni relative al coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e all'assunzione di provvedimenti disciplinari.

Art. 2 - Nomina dei componenti del Consiglio

La nomina dei rappresentanti dei genitori per i Consigli di Classe, avviene per elezione da parte di tutti i genitori degli alunni di ogni singola classe di appartenenza (4 preferenze) entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

Art. 3 - Modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Classe

- Le elezioni vengono indette entro il mese di ottobre di ogni anno dal Dirigente Scolastico, che convoca le assemblee dei genitori articolate per ogni singola classe, alla presenza dei relativi coordinatori e dei docenti.
- Le elezioni avverranno con procedura semplificata a lista unica di classe composta seduta stante, con scrutinio segreto mediante l'uso di schede predisposte e vidimate dall'Istituzione Scolastica.
- All'interno di ogni plesso vengono istituiti un unico seggio ed una commissione elettorale, composta da tre elementi, che presiede all'elezione dei rappresentanti separatamente per ogni singola classe. Al termine delle operazioni di voto la commissione procederà allo spoglio delle schede ed alla stesura del relativo verbale.
- L'elezione è valida con qualsiasi numero di genitori partecipanti.
- Risultano eletti rappresentanti di classe i quattro genitori che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- La nomina dei rappresentanti viene ratificata con determina del Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalle elezioni.

Art.4 - Competenze

Le competenze del Consiglio di Classe sono quelle previste dall'art.5 del D. L.vo n°297 del 16/04/1994 e quelle attribuite da successive singole disposizioni legislative, in particolare quelle previste dagli artt. 192 e 193 del T.U. (D.L.vo 297/94) e successive modifiche e integrazioni (L.352/1995, L. 1/2007, D.M. 42/2007, D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007), secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (D.P.R. 275/99 e O.M. 92/2007), nonché quelle di cui al D.P.R. 235/2007.

Art.5 - Presidenza

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico, che può nominare ad inizio d'anno, tra i docenti della classe, un Coordinatore di Classe e un Segretario del Consiglio di Classe. In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, la presidenza è assunta dal Coordinatore di Classe, destinato a ciò con delega annuale. In caso di assenza del Dirigente Scolastico, la presidenza è assunta dal suo vicario. In caso di assenza o del Coordinatore o del Segretario o di entrambi, i docenti si attiveranno, in un'ottica di collaborazione, per provvedere alla temporanea sostituzione.

In relazione al Consiglio di Classe, il Dirigente scolastico svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno;
- convoca il Consiglio di classe.

In seno al Consiglio, il Presidente (D.S., vicario del D.S. o coordinatore di Classe) svolge le seguenti funzioni:

- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni componente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- fa votare su singole proposte o deliberazioni;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.

Art.6 - Validità della seduta e dell'organo

Il numero legale per la validità della seduta del Consiglio è la **metà più uno** dei componenti aventi diritto di voto. Nella sua forma allargata, comprensiva di genitori, il Consiglio si riunisce di norma in occasione dell'insediamento, per l'adozione dei libri di testo e per le altre occasioni in cui sia espressamente previsto. Nelle riunioni a carattere di scrutinio intermedio e finale, il Consiglio assume la veste di "**collegio perfetto**" e, pertanto, l'eventuale docente assente deve essere sostituito da un docente della stessa materia o area disciplinare.

Art. 7 - Convocazione e durata

Il Consiglio di Classe si costituisce, per la componente docente, all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio dei Docenti, di norma a cadenza bimestrale. In casi di sopravvenute necessità, il D.S. può convocare l'organo oltre il calendario predisposto. Il Consiglio deve essere altresì convocato dal D.S., su richiesta scritta e motivata di almeno metà dei componenti, entro sette giorni dalla richiesta. La convocazione e la comunicazione dell'o.d.g. deve avvenire con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, la convocazione può avvenire con preavviso anche inferiore ai cinque giorni e l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. La comunicazione della convocazione e dell'o.d.g. deve anche essere inviata ai rappresentanti di classe dei

genitori, se interessati alla riunione. Durante il periodo di sospensione delle lezioni non può essere convocato il Consiglio di Classe, se non in caso di motivi urgenti e indifferibili o per procedere a operazioni valutative. La durata prevista, di norma, del Consiglio di Classe, non può eccedere le due ore e la convocazione non può essere fatta in orario di servizio.

Art.8 - Discussione

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente. Essa dovrebbe aprirsi, per ogni argomento da esaminare, secondo un dispositivo che riassume e facilita la deliberazione. Ogni intervento del singolo componente, relativo al singolo punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti. Non è consentito di norma, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento stesso. Durante la discussione non è consentito allontanarsi, se non previa autorizzazione del Presidente e per gravi e giustificati motivi; inoltre non è consentito arrecare disturbo alla discussione, anche attraverso l'uso dei telefoni cellulari. I presenti sono inoltre tenuti al rispetto della vigente normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi; inoltre, se esauriti i punti all'o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.

Art. 9 - Riservatezza

Tutti i componenti del Consiglio di Classe sono tenuti alla riservatezza rispetto agli elementi della discussione: nulla deve trapelare rispetto a quanto trattato in sede consiliare tranne gli esiti delle deliberazioni allorché resi pubblici.

Art. 10 - Compiti del Coordinatore di Classe

Sono compiti del Coordinatore di Classe, di cui all'art.3 del presente Regolamento, oltre che la delega a presiedere il Consiglio in caso di impedimento del D.S. :

- agevolare i rapporti tra docenti, genitori e studenti;
- svolgere azione di collegamento tra Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico;
- coordinare le attività di programmazione di classe, in relazione con quelle disciplinari;
- monitorare mensilmente la frequenza degli allievi e il loro comportamento informando la famiglia e, su segnalazione di singoli docenti, anche nel caso di cattivo rendimento scolastico, sempre previa comunicazione al D.S.;
- segnalare, su indicazione dei docenti, casi di cattivo rendimento al D.S., per l'attivazione di eventuali procedure di sostegno e/o recupero, nei limiti previsti dalle deliberazioni del Collegio dei Docenti;
- attivare, tramite il D.S., eventuali procedimenti a carattere disciplinare di natura collegiale;
- coordinare le attività di preparazione all'Esame di Stato (I ciclo)
- fornire agli studenti e alle famiglie informazioni sul Regolamento scolastico, sul P.T.O.F., sulla Carta dei Servizi e ogni altro tipo di notizia utile al miglioramento dell'offerta formativa e all'instaurarsi di un rapporto didattico sereno e produttivo.

Art. 11 - Compiti del Segretario del Consiglio di Classe e verbalizzazione

Sono compiti del Segretario del Consiglio di Classe, di cui all'art.3 del presente Regolamento:

- redigere il verbale del Consiglio, elencando i punti all'o.d.g., indicando le presenze e le assenze, gli argomenti trattati e le delibere adottate in relazione ai punti all'o.d.g.. Tutte le deliberazioni dovranno essere motivate, in particolare quelle relative allo scrutinio finale, ancor più estesamente nel caso degli studenti non ammessi alla classe successiva. La lettura e approvazione del verbale devono avvenire, di norma, a conclusione della seduta a cui si riferiscono.